[redacted]

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

N. 3642/15 R.G.N.R.
N. 675/18 R.G.G.I.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti

- gli atti del procedimento penale a margine indicato per il reato di cui 81 e 589 c.p. a carico di SCHMIDHEINY STEPHAN ERNST e GIANNITRAPANI LUIGI

- la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero;

rilevato

- che la richiesta, deve essere accolta, per le ragioni che sono illustrate nella richiesta stessa, la cui parte motiva deve intendersi qui richiamata integralmente.

Il pubblico ministero, in effetti, ha correttamente ricostruito gli avvenimenti sulla base delle risultanze disponibili, ed altrettanto correttamente concluso per l'insussistenza dei presupposti utili al promovimento dell'azione con riguardo ai fatti in questione.
Nel caso di specie oggetto del procedimento è rappresentato dalla ipotesi di causazione ad opera dei vertici della società ETERNIT AG con riguardo ai decessi per varie patologie (principalmente tumori polmonari e mesoteliomi della pleura) di lavoratori e cittadini correlate alla attività imprenditoriale svolta dalla ICAR S.P.A. successivamente acquisita (a far tempo dal 1980) dalla ETERNIT S.P.A.
In particolare risulta dagli atti che la ICAR S.p.a. che gestiva lo stabilimento di Rubiera nel cui ambito territoriale si sono verificate le morti ipotizzate come causate dalle polveri di amianto era acquistata intorno al 1979 dal Gruppo Svizzero facente capo alla famiglia Schmidheiny.
Infatti solo in data 27/6/1980 lo stabilimento di Rubiera era conferito in Eternit s.p.a. in cambio di azioni di nuova emissione e

- il 4.9.1980 GIANNITRAPANI era nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il 30.10.1980 Eternit s.p.a. conferiva lo stabilimento in questione alla Nuova ICAR s.p.a. partecipata al 100% da Eternit s.p.a. e il 1.1.1983 la ragione sociale era modificata in Eternit Reggio Emilia s.p.a. e il 29.4.1983 era confermato a presidente del Consiglio di Amministrazione il GIANNITRAPANI, che si dimise in data 30.11.1983;
- un effettivo controllo da parte di Eternit S.p.a. è quindi predicabile dal 27.6.1980 al 6.12.1984 (data in cui la società venne posta in amministrazione controllata) e solo per tale periodo può ritenersi che le scelte gestorie dello stabilimento fossero riferibili a SCHMIDHEINY odierno indagato, mentre una responsabilità effettiva del GIANNITRAPANI è ipotizzabile solo con riguardo alle condotte poste in essere quando ha ricoperto i ruoli di presidente del Consiglio di Amministrazione di Nuova ICAR s.p.a. e di Eternit Reggio Emilia s.p.a.

Considerato in diritto quanto segue

La causalità come elemento del fatto tipico, della tipicità oggettiva, è pacificamente accolta nella dogmatica penalistica: elementi della tipicità oggettiva sono essenzialmente la condotta, l'evento ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta attiva od omissiva. Ciò che è oggetto di discussione, nella dottrina, è la nozione di causalità accolta come elemento della tipicità. Manca in effetti una nozione universale di causalità, né la filosofia della scienza è riuscita a stabilire un concetto comune. Si tende a distinguere, perciò tra un livello logico, un livello scientifico-naturalistico, ed un livello giuridico della causalità . Le varie teorie causali che faticosamente si sono avvicendate e contese, nell'esperienza dottrinale giurisprudenziale, hanno tentato, combinando detti schemi, di trovare un equilibrio adeguato fra dimensione normativa e dimensione naturalistico-epistemica.
Anche lo schema logico che rappresenta e viene richiamato come modello di riferimento del ragionamento causale, ossia la condicio sine qua non, costituisce una scelta convenzionale, che appartiene ad una ben precisa impostazione di teoria della conoscenza ed una ben precisa definizione di causalità: l'idea alla base dello schema logico della teoria condizionalica è che sia causa ciascuna condizione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. O meglio, il nesso di causalità che lo schema teorico della condicio sine qua non tende a rappresentare, è quello tra ciascun singolo fattore antecedente e una determinata conseguenza.
Le fattispecie penali di evento richiamano necessariamente, come termini del rapporto causale la singola condotta e l'evento; e la personalità della responsabilità penale necessita di poter attribuire il fatto e l'evento ad una singola persona, non ad una pluralità. Tutte le definizioni causali, contemporanee o anteriori, alla teoria condizionalistica risultano tese, al pari di quest'ultima, a individuare una relazione particolaristica . Il modello della condicio risulta vincente probabilmente perché è quello che riesce a contemperare la esigenza del nesso singolare e selettivo, come oggetto della tipicità e come fulcro dell'imputazione, con le esigenze dell'accertamento del fatto che si confrontano con una, inscindibile, pluralità di fattori e circostanze. D'altra parte, lo schema proposto è apparso idoneo a stabilire un ponte ed una comunicabilità tra il modo conoscitivo delle scienze della natura e le esigenze di accertamento proprie del diritto.
La causalità, come elemento del fatto tipico è quindi un "elemento cui si riferisce l'imputazione" ex art. 187 c.p.p. che va quindi provato, nel processo, alla stregua del criterio dell'oltre ragionevole dubbio.
Il nesso causale si manifesta, come fatto, senza un aspetto tangibile, apprensibile ad un'osservazione empirica diretta; di talché, le leggi empiriche che costituiscono il risultato di osservazioni condotte con metodo scientifico o legate alla esperienza pregressa di un certo settore o contesto, pur se non orientate con rigoroso metodo scientifico, appaiono un tramite essenziale per accedere alla conoscenza del nesso di causalità: ormai è accolta in dottrina e giurisprudenza l'esigenza di riferirsi alle leggi scientifiche (o in determinati settori alle massime di esperienza) al fine della dimostrazione, nel processo, del nesso tra le condizioni iniziali e l'evento (c.d. teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche).
Tali leggi di regolarità scientifica o fondata su massime di esperienza sono fondamentalmente leggi descrittive che sanciscono una regolarità di consecuzione della circostanza o condizione e un determinato risultato. Tra le condizioni iniziali e le condizioni finali esse stabiliscono un rapporto di regolarità fattuale ed empirico, esprimibile logicamente con la proposizione ontica: se e quando C segue sempre (ovvero in una certa percentuale di casi) E (dove C è la condizione iniziale o la serie di condizioni iniziali ed E è l'evento o risultato). La regola descrittiva, se intesa come legge universale è, invero, intaccata nella sua universalità dalla esistenza anche di un solo caso in cui la successione non avviene secondo lo schema da essa descritto; le leggi statistiche non sono, invece, di per sé intaccate da casi divergenti dallo schema di regolarità da esse riportato, ma sono passibili di falsificazione in ragione di osservazioni ed induzioni empiriche che smentiscano la conclusione del *propter hoc*, da esse suggerita induttivamente rispetto al post hoc che esse stesse direttamente propugnano.
Con riguardo ai criteri di prova del nesso eziologico la giurisprudenza ha ammesso (almeno a far tempo dalle Sezioni Unite nonché anche chiaramente Cass., Cass. S.U. Franzese 14.7.2002; Sez. 4, Sentenza n. 39594 del 21/06/2007; Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006; Sez. 4, Sentenza n. 35115 del 24/05/2007; Cass., Sez. 4, N. 43786 ud. 17 settembre 2010; Sez. 4, Sentenza n. 49707 del 04/11/2014; Sez. 4, Sentenza n. 26491 del 11/05/2016; Sez. 4, Sentenza n. 28571 del 01/06/2016; Sez. 4, Sentenza n. 33749 del 04/05/2017) tuttavia che:

a) Il riscontro della certezza oltre il ragionevole dubbio non coincide con la disponibilità di una legge

scientifica universale;

b) La prova della causalità individuale o particolaristica può avvenire anche attraverso il meccanismo logico della prova indiretta o inferenziale dove la legge scientifica anche di tipo statistico (quella che da accesso nel giudizio alle nozioni relative alla c.d. "causalità generale") rappresenta la massima inferenziale con la quale collegare, attraverso un ragionamento logico di tipo abduttivo, i singoli dati fattuali emersi dall'evidenza dell'intero compendio probatorio, per giungere ad un convincimento plausibile in ordine al *thema probandum*, ossia alla relazione causale tra una certa condizione iniziale e l'evento.

La attività di prova del nesso causale dovrebbe dunque procedere secondo uno schema articolato in più fasi logico-argomentative:

a) Verifica della presenza (mediata nel processo eventualmente da ausiliari tecnici e dal contraddittorio tra periti e consulenti delle parti) di una legge scientifica applicabile al caso. Inoltre, occorrerà un controllo sulla validità della legge scientifica applicabile al caso, ossia la massima inferenziale; vale a dire, accertare se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi. Infatti, la moderna teoria della scienza ha posto in luce l'essenziale carattere mutabile della scienza, con evoluzione delle conoscenze scientifiche dovute al dibattito tra le teorie e al susseguirsi delle ricerche sperimentali o delle osservazioni statistiche; le leggi scientifiche sono quindi suscettibili di falsificabilità a seguito di prove empiriche emergenti dalle ricerche posteriori alla loro formulazione e del formarsi di un diverso consenso nella comunità scientifica intorno ad esse.

b) Distinzione in base alla natura della legge di copertura, cioè, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico.

c) Valutazione della portata legge alla luce delle complessive evidenze del caso concreto, specie nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l'effetto si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali.

d) Controllo dei risultati dell'inferenza logica fondata sulla legge scientifica o massima di esperienza (tanto se essa sia legge universale che probabilistica), attraverso esclusione, in ogni caso, di decorsi causali alternativi che possano parimenti spiegare l'evento concreto e dei quali sussistano referenti empirici nella evidenza processuale (procedimento quest'ultimo sintetizzato dal sintagma "*Exceptio ex pluribus causis*").

Si può fin da subito premettere che, nel caso di specie, l'esito della complessa istruttoria tecnica, letto alla stregua degli approdi dottrinali e giurisprudenziali in materia, instilla plurime incertezze e dubbi (caso per caso considerato): tanto sotto il profilo (i) della descrizione dell'evento e dei relativi sotto-eventi (ii) quanto sotto quello della, connessa, alternatività di individuazione sul piano scientifico delle leggi di copertura per la spiegazione del risultato mortale; è residuata una incertezza tecnico-scientifica in ordine alla ascrizione della morte ad una specifica patologia tumorale (se cioè si sia trattato di un mesotelioma pleurico o di un tumore polmonare generico o di altra patologia, accompagnati o meno da asbestosi ovvero da altre patologie respiratorie); (iii) quanto, da ultimo, in ordine alla individuazione in ogni caso del nesso causale tra la condotta dell'uno e dell'altro indagato e l'esposizione ad essa riferibile come causa dell'evento in presenza di cause alternative: a) riferibili alla condotta dei diversi datori di lavoro (es. i precedenti titolari della medesima impresa e amministratori della società ICAR S.p.a.) e dotata di pari (e forse maggiore) efficacia eziologica tale da porsi come causa esclusiva dell'evento, considerati i rispettivi periodi di esposizione dei lavoratori, b) o ancora di esposizione a differenti fattori di rischio con portata eziologica equiparabile.

i)

Un ruolo essenziale nella selezione delle serie causali e dei decorsi sarà svolto dalla tipologia di risultati descritti come "evento" nelle fattispecie-parametro della sussunzione del fatto.

Sulla scorta della descrizione astratta dell'evento, si individueranno le circostanze dell'accadimento necessarie e sufficienti per integrare un risultato concreto conforme ai requisiti astratti prescritti per l'integrazione dell'evento tipico, ossia un risultato che appartiene alla classe di risultati che sostanzia quel concetto astratto di evento. Andranno sottoposte ad indagine le serie di condizioni che possano essere rilevanti per spiegare da un punto di vista causale la sussistenza di quei dati di realtà che compongono l'evento. Così, di fronte ad una fattispecie come quella di cui all'art. 589 c.p. andranno sottoposti a screening i decorsi causali in grado di spiegare la morte di una persona e il momento cronologico in cui si è verificata:

rilevanti potranno essere tutte quelle condizioni che abbiano influenzato l'*an* di tale evento, la sua connotazione cronologica, le modalità concrete del suo realizzarsi.
Per tutte le persone offese è stata verificata una condizione di esposizione a un preciso fattore di rischio, ipotizzabile come una delle condizioni iniziali dell'evento-mortale (l'asbesto trattato e movimentato nello stabilimento di Rubiera meglio descritto sopra), e il decesso causato da diverse patologie (tumore al polmone, mesotelioma della pleura ovvero altre patologie polmonari.
Essenziale al fine della ricostruzione del nesso causale rilevante è quindi la definizione della esposizione a sostanza cancerogenetica (asbesto) nella azienda gestita da SCHIDHEINY e GIANNITRAPANI come condicio sine qua non della patologia tumorale o di altro genere che ha condotto alla morte singoli lavoratori o cittadini delle aree limitrofe allo stabilimento; lo schema logico di prova del nesso causale può infatti, nel caso di specie, così esporsi:

1) attività aziendale di impiego di amianto con esposizione dei lavoratori nella Nuova ICAR s.p.a. e/o Eternit Reggio Emilia s.p.a. (condizione iniziale)
2) esposizione ad amianto del singolo lavoratore o cittadino (sotto-evento 1)
3) patologia tumorale insorta a carico della singola persona offesa (sotto-evento 2)
4) morte (evento tipico del reato).

Nel caso di specie vi è quindi certezza scientifica e logica in ordine al nesso tra il sotto-evento 2 e l'evento mortale in pressochè tutti i casi: nessuno dei consulenti tecnici del PM lo ha posto seriamente in discussione come esposto nella richiesta di archiviazione cui si rinvia.

ii)

Nondimeno, per poter sostenere proficuamente la accusa in giudizio, la condizione iniziale del decorso eziologico deve individuarsi in una condotta ascrivibile all'uno o all'altro degli indagati.
La condotta ipoteticamente ascrivibile in concorso agli indagati può considerarsi di natura commissiva: costoro hanno somministrato, attraverso la gestione della attività imprenditoriale dello stabilimento di Rubiera ai lavoratori (e in parte, si ipotizza, anche a cittadini residenti nelle aree limitrofe) dosi di amianto, esponendoli alle lavorazioni che comportavano (come si è visto) un certo grado di dispersione delle polveri.
I rapporti del servizio PSAL e le testimonianze assunte in atti (v. pagg. 12-14 della richiesta di archiviazione) confermano come non fossero adottati i dispositivi di sicurezza necessari e disponibili in base alla tecnologia normalmente applicabile se non in periodi molto recenti (sicuramente successivi al 1980), sia per quanto riguarda l'organizzazione del ciclo produttivo e la pulizia e aerazione dei locali dell'azienda, sia per quanto riguarda la dispersione delle polveri nell'ambiente, sia per quanto riguarda l'adozione e il controllo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
La condotta ascritta agli indagati deve definirsi di natura commissiva, proprio alla stregua delle conclusioni cui giunge la prevalente dottrina e la ormai consolidata, sul punto, giurisprudenza della Suprema Corte in ordine a causazione di malattie (o eventi mortali) da esposizioni a sostanze chimiche sul luogo di lavoro.
Il problema della distinzione tra il fatto attivo e il fatto omissivo nella realizzazione del delitto di omicidio colposo è stato recentemente oggetto di discussione in dottrina e di un'evoluzione nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità. La tendenza più risalente della giurisprudenza era orientata, infatti, a sovrapporre il piano della causalità della condotta omissiva con quello del giudizio di evitabilità, proprio della colpa, anche commissiva, fondato sul paradigma del comportamento alternativo lecito. Si trasformavano, di fatto, molte ipotesi di reato commissivo colposo in altrettanti reati omissivi impropri (Cass. 15/11/2005 n. 3380, in Cass. pen., 2007, p. 2793). Parte della dottrina, analogamente, considerando la natura normativa della colpa e rilevando che l'art. 43 c.p. definisce in termini causali il rapporto tra la colpa e l'evento, sostiene che il giudizio di evitabilità nella colpa risponda alle medesime esigenze dell'accertamento della causalità omissiva. Conseguentemente vi si dovrebbero applicare i medesimi canoni di certezza della prova. Si tratterebbe pur sempre di dimostrare, con certezza assoluta, se la condotta dovuta in forza di un obbligo a contenuto preventivo avrebbe concretamente impedito la verificazione dell'evento. Viceversa, altra dottrina mantiene distinti i casi in cui l'agente ha posto una condizione positiva dell'evento, violando una norma di divieto, da quelli in cui ha posto una mera condizione negativa, violando una norma di comando. Nel primo caso, il giudizio di evitabilità della colpa si effettua, in un momento logicamente posteriore, su una condotta di cui è già stata accertata la natura causale rispetto all'evento. Pertanto, il giudizio di

evitabilità consente aperture più consistenti alla teoria dell'aumento del rischio, sebbene si richieda che il comportamento alternativo diligente presenti probabilità maggiori del 50%, rispetto a quello effettivamente tenuto, di evitare l'evento (criterio del più probabile che no). Nel secondo caso (realizzazione omissiva), invece, è impossibile tenere effettivamente separati l'accertamento dell'evitabilità, proprio della responsabilità colposa, dalla dimostrazione della causalità, quale minimo fondamento di una responsabilità per fatto proprio. L'aumento del rischio, ove accolto anche in tali ipotesi, sostituirebbe il nesso causale tra condotta ed evento. La giurisprudenza più recente pare dare rilievo alla distinzione, identificando un fatto commissivo quando venga introdotto un rischio prima inesistente, un fatto omissivo, invece, nel caso in cui non sia contrastato un rischio già presente (Cass., Sentenza, n. 840, del 6/11/2008; conforme anche Cass., Sentenza n. 10795 del 11.3.2008; nonché Cass., Sentenza n. 26020 del 22/6/2009).
Con specifico riguardo alla responsabilità dei datori di lavoro per morti da amianto, si sono confrontate alcune decisioni giurisprudenziali che hanno strutturato il nesso causale in termini omissivi, verificando se la applicazione delle misure cautelari mancanti, avrebbe con elevato grado di credibilità razionale, impedito il verificarsi dell'evento o quantomeno ritardato il suo manifestarsi (v. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 988 del 11/07/2002, Macola; Sez. 4, Sentenza n. 22165 del 11/04/2008, Sez. 4, Sentenza n. 27975 del 15/05/2003) .
Altre decisioni in situazioni analoghe hanno ascritto ai vertici aziendali una condotta di tipo commissivo: a costoro infatti – si sostiene – prima ancora della mancata adozione di misure idonee alla protezione della salute dei lavoratori (profilo afferente alla misura oggettiva della colpa) si ascrive (profilo afferente alla causalità) di averli "esposti alla azione di uno specifico fattore di rischio" (v. Cass, Sez. 4, Sentenza n. 2614 del 5/10/2017, Negroni e altri; ma già la stessa sentenza Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e recentemente Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12175).
Alla stregua dei criteri più generali per sceverare tra condotte causali attive ed omissive (o più propriamente tra causalità attiva ed omissiva) ritiene il GIP di poter qualificare la condotta addebitata agli indagati come attiva.
Invero, la esposizione ad amianto attraverso il lavoro in azienda dei dipendenti o dei cittadini residenti, nel periodo in cui essi erano assunti o abitanti nella zona e gli indagati avevano ciascuno assunto la qualità di datore di lavoro (o comunque di gerente l'impresa) ha rappresentato, quale che sia la plausibile legge scientifica di spiegazione dell'induzione della insorgenza della malattia neoplastica definibile come mesotelioma un possibile fattore di rischio nuovo e ulteriore: lo è sia che si aderisca alla teoria risalente della "trigger dose" (dose grilletto) poiché secondo tale impostazione ogni esposizione alla sostanza costituisce un rilevante rischio per la cancerogenesi; sia che si aderisca alla teoria c.d. multistadio, nelle sue varie versioni, poiché comunque si propone una relazione tra le maggiori esposizioni quantitative e l'incidenza probabilistica della malattia ovvero una incidenza delle varie esposizioni ad amianto sulla tempistica di insorgenza della patologia e comunque sulla anticipazione della morte del soggetto colpito.
Stesso discorso può ripetersi con riguardo ai carcinomi polmonari di altro genere o alle altre patologie respiratorie asbesto correlate.

***

A tal riguardo occorre considerare che per talune condotte tale rapporto condizionale deve senz'altro escludersi: si fa riferimento ai lavoratori che sono stati esposti ad amianto nello stabilimento di Rubiera solo in periodi antecedenti al 1980 e quindi le condizioni iniziali sono senz'altro state poste in essere da condotte attive ascrivibili alla precedente proprietà e ai precedenti organi amministrativi della azienda;

- ciò vale quale che sia la patologia per i seguenti lavoratori: [redacted]
- lo stesso dicasi per i seguenti a cittadini abitanti nella zona solo in epoche antecedenti e comunque diverse da quelle nelle quali la dispersione delle polveri potrebbe essere addebitata a scelte degli indagati: [redacted].

Per la stessa ragione alcuna responsabilità pare configurabile con riguardo alle condotte poste in essere presso lo stabilimento di Rubiera quanto a [redacted] che, agli atti, risulta aver per lunghi periodi lavorato in diverse altre sedi, ma non in quello stabilimento come ingegnere addetto al reparto commerciale.
A fortiori una responsabilità degli indagati deve escludersi per la posizione di [redacted] il quale non risulta aver risieduto nel Comune di Rubiera nel periodo di tempo considerato ma ha lavorato alla Cemental s.r.l. di Correggio (società che gestiva un cementificio con utilizzo di materiali in cemento-amianto) dal 1960 al 1961.

***

Una residua possibilità di individuare condotte idonee degli indagati a cagionare ex ante la morte, avendo sicuramente introdotto dei fattori di rischio positivi degli eventi mortali residua per gli ulteriori soggetti individuati come persone offese che, sia pur per brevi periodi hanno lavorato o sono stati comunque esposti all'asbesto originato dall'apparato produttivo della azienda di Rubiera in questione, nei periodi di interesse.
Le leggi scientifiche pertinenti quanto alle patologie neoplastiche, pur partendo da presupposti condizionali di tali malattie di tipo multifattoriale (v. C.T. Dott. Luberto):

- individuano l'asbesto come fattore pressoché principale del mesotelioma della pleura o del peritoneo, vuoi attraverso la già esposta tesi della dose "trigger", vuoi quella dell'effetto legato alla maggior esposizione e al tipo di fibra di amianto cui si è esposti;
- Individuano l'esposizione a fibre di amianto come una alternativa causa o concausa del tumore al polmone il cui rischio di insorgenza segue tuttavia un modello epidemiologico di tipo "dose-risposta lineare" essendo individuata come possibile causa sinergica ma anche alternativa la esposizione al fumo di sigaretta.

iii)

In ogni caso, anche per le residue ipotesi per le quali la attività di impresa riferibile agli indagati, dal punto di vista logico, abbia comportato la introduzione di tale nuovo fattore di rischio – tale sicuramente *ex ante* avendo aumentato (benché non sia possibile definire in termini quantitativi esatti di quanto) la probabilità di insorgenza della patologia tumorale o di altra patologia – essa può solo essere ipotizzata come condizione positiva dell'evento; per vagliare la sostenibilità dell'accusa in giudizio andrebbe anche verificata, *ex post*, la natura di causa o concausa, ai sensi dell'art. 41 c.p. della morte.
Dunque andrebbe verificato se la esposizione (a cagione della condotta degli indagati) in un determinato periodo di tempo (spesso come si vedrà anche inferiore all'anno o per pochi mesi) abbia davvero costituito una concausa dell'evento ovvero se l'aumento dell'esposizione per tale periodo di tempo abbia avuto una efficacia condizionante dell'evento nel suo *hic et nunc*.
La definizione della causa rilevante secondo il diritto penale, infatti, deve necessariamente seguire (come si è visto) le esigenze ascrittive del fatto al comportamento del singolo anche dal punto di vista diacronico (oltre che sincronico) non essendo quindi rilevante la continuità di esposizione, se non con riferimento ad un singolo soggetto possibilmente responsabile: di talchè le condotte di più (possibili) autori cui è, in ipotesi, riferibile l'esposizione nel periodo di tempo di interesse ad una sostanza cancerogena o patogenetica costituiscono, dal punto di vista del diritto penale, altrettante concause di cui va verificata la natura reale e la portata additiva (concause cumulative o sinergiche) rispetto al processo di causazione dell'evento ovvero alternativa (concause alternative ipotetiche l'una rispetto all'altra).

Occorre, invero, premettere una precisazione apparentemente terminologica, ma con risvolti sostanziali e dogmatici (nonché probatori) di rilievo: quando la scienza penalistica discorre di concause (antecedenti e successive) al fine di definire la portata e gli effetti delle disposizioni dell'art. 41 c.p. opera spesso una semplificazione rispetto alla portata della predetta norma, la quale, a ben vedere, si situa su due livelli differenti.
In primo luogo, la norma ponendo tutte le condizioni dell'evento sullo stesso piano (art. 41 comma 1 c.p.) consente di dare accesso e addentellato normativo alla struttura logica della teoria condizionalistica, essenziale alla prova della causalità in diritto penale: la norma costituisce cioè il referente legislativo della teoria della equivalenza delle condizioni.
Nondimeno, alla stregua del paradigma probatorio della causalità penale sopra definito secondo gli approdi

della giurisprudenza di Legittimità, occorre dimostrare primariamente la natura di condizione contingentemente necessaria di ciascuna ipotizzabile causa dell'evento in modo da annoverarla tra le condizioni di esso.
In secondo luogo, la norma di cui all'art 41 c.p. nel distinguere tra la disciplina delle concause antecedenti e successive, rispetto a quella presa in considerazione (cioè quella che ha un rilievo nel giudizio d'accertamento della responsabilità, *breviter* quindi la condotta tipica) da per presupposto, logicamente, che di ciascuna condizione definita "concausa" sia acclarata la portata eziologica effettiva rispetto all'evento.
Ne consegue che, quando la manualistica distingue tra concause sopravvenute e concause antecedenti si riferisce, necessariamente, a tutte condizioni delle quali sia accertata la natura di condizione (positiva o negativa) dell'evento.
Parimenti quando si discorre di concause cumulative si presuppone che ciascuna concausa abbia appunto natura accertata e dimostrata di condizione dell'evento (al pari delle altre).
Da tale situazione di effettiva causalità cumulativa (acclarata) va quindi distinta la mera ipotesi ricostruttiva di più (possibili, ipotizzate) condizioni iniziali delle quali non è ancora dimostrata la natura di concausa.
A tal riguardo, invero, un punto fermo deve essere fissato: il decorso causale è, come accadimento materiale e storico, unico, effettivo, irripetibile, ed ontologicamente indivisibile. La considerazione di una pluralità di decorsi causali è perciò frutto, in ogni caso, di una scelta di significato convenzionale. La distinta considerazione può essere legata o alla incertezza gnoseologica sull'oggetto della prova, dandosi luogo alla considerazione di più idee ipotetiche di decorso eziologico: si tratta cioè di pluralità di ipotesi di ricostruzione di un unico decorso causale. Non si tratta, dunque, di accostare più decorsi causali reali, né di un decorso causale reale confrontato ad uno ipotetico: si formula una proposizione relative al rapporto eziologico tra una condizione e l'evento. Nell'accadimento materiale vi possono essere dati indiziari che depongono a favore della verità della affermazione: ad esempio la condizione appartiene al novero degli antecedenti che sono normalmente (in una certa percentuale di casi) seguiti da una tipologia di conseguenze cui appartiene l'evento concreto. Sussistono nel caso di specie, come s'è visto, una o più ulteriori condizioni iniziali capaci di produrre il medesimo tipo di conseguenze in base ad una legge di causalità empirica che non vede come contingentemente necessaria ciascuna condizione. In tal caso una sola delle ipotesi alternative può essere valida: in particolare deve escludersi che sia provata, oltre ogni ragionevole dubbio la causalità dell'evento ad opera dell'una condizione rispetto all'altra.
In questi casi, non vi è esclusione della imputazione dell'evento alla condotta che si inserisca in un decorso causale reale, in ragione del rilievo di un altro alternativo decorso causale reale o ipotetico: semplicemente è risultata fondato e ragionevole il dubbio circa la plausibilità di una diversa spiegazione dell'evento che escluda la certezza della necessaria derivazione eziologica del risultato da quella condizione (c.d. *exceptio ex pluribus causis*). L'art. 41 ultimo comma equiparando la disciplina della concorso di più cause naturali a quella della pluralità di cause antropiche, sottolinea la vigenza del presupposto della equivalenza delle condizioni (ai fini della prova logica e empirica della causalità materiale) anche riguardo a queste ultime.
I casi di causalità cumulativa, nei quali ciascuna condotta, oggetto di un relativo rapporto di imputazione, è condizione positiva necessaria, ma non sufficiente, dell'evento, non sono invece, rispetto all'accertamento del nesso causale, problematici: non è infatti eccezionale, rispetto a ciascuna condizione, doversi connettere ad altre condizioni perché sia spiegabile l'evento, in rapporto ad essa. Vengono definiti casi di causalità cumulativa solo in quanto, essendo entrambe le condizioni necessarie condotte umane, la spiegazione e la prova della causalità va intrapresa considerando rispettivamente ciascuna di esse come oggetto principale. In tali casi, ciascuna è accertabile come condizione contingentemente necessaria rispetto all'altra. Il modello esplicativo di ciascuna di esse spiega la regolare successione dell'evento da quell'antecedente, sul presupposto di una serie di altre circostanze fra cui compare rispettivamente anche l'altra condizione.
In queste ipotesi, esiste un solo decorso causale nella realtà empirica, ma esiste la necessità normativa di considerare separatamente l'accertamento del legame analitico tra ciascuna condizione l'evento: vale a dire un concorso di cause, ovvero di più decorsi causali reali. La considerazione di più condotte positive reali, riferibili a diversi soggetti, e condizioni necessarie dell'evento, impone infatti di distinguere una pluralità di decorsi causali, perché l'accertamento dei fatti, ai fini dell'imputazione personale, procede autonomamente per ciascuna condizione.
Dunque, nel caso di specie, ci si trova dinnanzi a due possibili condizioni delle quali va verificata *coeteris*

paribus (considerata la presenza quindi di ogni altra condizione compresa la esposizione pregressa e/o successiva alla medesima sostanza) alla stregua dei paradigmi nomologici disponibili, la natura di causa (o concausa) dell'evento.
Solo dopo aver superato tale primo stadio di accertamento si potrà affermare la natura di concause addizionali o cumulative di ambedue le esposizioni.
Non può escludersi, però, che ciascuna esposizione possa costituire condizione esclusiva dell'evento relegando l'altra a causa meramente ipotetica, a mera ipotetica e alternativa spiegazione causale del medesimo decorso eziologico di insorgenza della malattia.
Tale esigenza è colta chiaramente dalla giurisprudenza anche di legittimità la quale ha da sempre chiarito (proprio nel settore di patologie professionali che ci occupa) che la prova del nesso causale richiede la dimostrazione della malattia alla condotta e pertanto qualora l'evento sia "riconducibile ad "una pluralità di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica, dovendo le conoscenze scientifiche essere ricondotte nell'alveo di una causa condizionalistica necessaria" ossia il modello di spiegazione sopra esemplificato (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 11197 del 21/12/2011): e ciò avviene sia nel caso in cui le possibili diverse condizioni ipotetiche iniziali siano correlate alla natura multifattoriale della malattia (come nell'alternativa tra mesotelioma e adenocarcinoma v. appunto Cass., Sez. 4, Sentenza n. 11197 del 21/12/2011 cit. nonché Sez. 4, Sentenza n. 37762 del 21/06/2013; Sez. 4, Sentenza n. 13138 del 09/03/2016) ; ma anche nell'ipotesi in cui, appunto, i plurimi fattori causali, in ipotesi alternativi e non cumulativi fra loro, siano rappresentati dalle condotte di più garanti o più datori di lavoro succedutisi nel tempo.
In tal caso infatti, "l'accertamento del nesso di causalità richiede che, ipotizzandosi l'effettuazione dell'azione doverosa ed omessa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possa concludere, con elevato grado di credibilità razionale, che l'evento non avrebbe avuto luogo. Ne consegue che - nell'ipotesi di esposizione alle polveri di amianto protrattasi per lungo tempo prima che l'imputato/l'indagato assumesse la posizione di garanzia - occorre accertare se il compimento dell'azione doverosa da parte dell'imputato/indagato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell'evento" (Cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 27975 del 15/05/2003).
Applicando gli esposti principi di diritto al caso di specie non possono che condividersi, anche con riguardo ai casi residui, le conclusioni del PM alla stregua della letteratura scientifica disponibile e dell'evidenza (anche tecnico-scientifica) acquisita tramite le varie consulenze tecniche riversate in atti.

a) Va esclusa la possibilità di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità degli indagati per la morte di soggetti a causa di mesotelioma della pleura o del peritoneo (quale che sia la teoria scientifica sulla patogenesi del medesimo tumore che si voglia seguire) per tutti quei soggetti per i quali è dimostrata la esposizione per un lungo periodo di tempo (incomparabile quanto a durata e verosimile portata della esposizione) antecedente all'ingresso nella gestione della azienda degli indagati; tali esposizioni ad opera dei precedenti dirigenti e amministratori della società hanno rappresentato altrettante cause alternative ipotetiche tali da spiegare in modo autonomo – con pari se non superiore credibilità e rispetto al decorso causale correlato alla condotta degli indagati – i l'evento mortale; si tratta ad esempio di [redacted] (esposto per 10 anni prima a amianto presso la medesima azienda), [redacted] (esposto solo per pochi mesi dal 1983 al 1984 all'asbesto presso l'azienda di Rubiera e in passato esposto alla medesima sostanza per lunghi anni quando lavorava a Montevarchi come addetto al magazzino Eternit di Firenze); [redacted], (i quali presentavano una lunga storia di esposizione ad amianto per quasi venti anni prima dell'ingresso degli indagati nella azienda di cui erano dipendente); [redacted], moglie del custode della ICAR e Nuova ICAR, ma esposta per quasi dieci anni prima all'amianto prodotto dalla società;
tanto, a fortiori, dicasi per [redacted] che era un dipendente di società di trasporti Transport s.c.a.r.l. e che era addetto già nel 1978 allo scarico del materiale contenente asbesto;
stesso discorso può ripetersi per tutti quei cittadini del comune di Rubiera abitanti per tantissimi anni, fin dall'inizio della attività dell'azienda, nei pressi dello stabilimento (e ciò ben prima del 1980): [redacted] (il quale peraltro era verosimilmente stato esposto ad asbesto anche per ragioni professionali dal 1955 al 1976 avendo

lavorato nel settore edile in Italia e in Francia); [redacted] (che peraltro lavorava come lavoratore autonomo ponendo in opera manufatti in cemento amianto);
ancor più improbabile (vista la natura fortemente multifattoriale della patogenesi della malattia) risulta la possibilità di dimostrare la connessione causale tra l'esposizione all'asbesto prodotto dalla Nuova ICAR e Eternit Reggio Emilia s.p.a., nel breve periodo addebitabile agli indagati, e l'insorgenza di altre patologie come per [redacted];

b) Va esclusa la possibilità di dimostrare la connessione causale certa tra il tumore al polmone che ha portato alla morte altri lavoratori e l'esposizione all'asbesto specie per quei soggetti che erano esposti a differenti fattori di rischio o professionale o per essere forti fumatori (essendo il fumo di sigaretta un fattore di rischio altrettanto in grado di cagionare, anche da solo, l'insorgenza di malattia neoplastica polmonare); ciò vale quanto a [redacted] (forte fumatore da molti anni), [redacted] (forte fumatore fino a 4 o 5 anni prima della morte); [redacted] (dalle cartelle cliniche risultando fosse un "buon fumatore"); [redacted] (per il quale rileva come ipotetica causa alternativa tanto il fumo di sigaretta, essendo fumatore moderato, quanto l'esposizione professionale pregressa all'asbesto); [redacted] (per il quale risulta una esposizione professionale all'asbesto sia presso il medesimo stabilimento, tra il 1963 e il 1967 e in precedenza presso la Itamiant di Castelnovo di Sotto (RE), ditta produttrice di manufatti in cemento-amianto), [redacted] (che fumava fino a trenta sigarette al giorno fino a 16 mesi prima del decesso).

Per ulteriori persone offese le CTU disposte dal PM hanno escluso la possibilità di sostenere scientificamente una eziopatogenesi del tumore polmonare dalla esposizione all'amianto visto il brevissimo tempo di esposizione (durato pochi mesi o comunque meno di un anno), peraltro per quantitativi non determinabili con certezza ma esclusivamente stimabili in astratto: [redacted] (la sua patologia è giudicata incompatibile con una esposizione professionale da amianto); [redacted] (per il quale il ridotto periodo di esposizione al fattore di rischio -asbesto e il breve tempo di latenza rendono improbabile la spiegazione causale della neoplasia correlata all'amianto), [redacted] (per il ridotto tempo di esposizione, incompatibile con l'insorgenza della patologia).

***

Va quindi disposta la archiviazione come da richiesta.

visto l'articolo 408 c.p.p.

d i s p o n e

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente.

Autorizza il rilascio di copia ai soggetti interessati ex art. 116 c.p.p.

Così deciso in Reggio Emilia il 04/01/2021

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Luca Ramponi

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO
2021